



VALCAVASIA SVILUPPO s.r.l.

CONVENZIONE¹

per l'UTILIZZO della STRADA di SERVIZIO
CAVE "COSTALUNGA" & "MENEGAZZO"

(costituzione di diritto di passaggio temporaneo, ex art. 1031 c.c., su area di proprietà dell'U.M.G.)

¹ Documento firmato elettronicamente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e modalità ex D.P.C.M. 22 febbraio 2013

schema di
CONVENZIONE
per l'UTILIZZO della STRADA di SERVIZIO
CAVE "COSTALUNGA" & "MENEGAZZO"
(costituzione di diritto di passaggio temporaneo, ex art. 1031 c.c., su area di proprietà dell'U.M.G.)

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE** (2019), il giorno **UNO** (01), del mese di **GENNAIO** (01), presso la Sede Operativa dell'Unione Montana del Grappa – c/o Sede Municipale di Crespano del Grappa (TV),

tra

Valcavasia Sviluppo S.r.l., sede legale in **POSSAGNO** (TV), **VIA STRADE NUOVE c.n. 3**, Codice Fiscale **00091590315** e Partita IVA **01212360265** rappresentata da **DANIELE CHRISTIAN** nato il **17.02.1970** a **CONEGLIANO** (TV), in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** (di seguito più brevemente denominata "**Valcavasia**" o "**Concessionario**") – *da una parte,*

&

Unione Montana del Grappa, con sede legale in Crespano del Grappa (TV), in Via Molinetto c.n. 15, codice fiscale **83003910268**, capofila ed in questo atto rappresentata da **PAOLO MARES** nato il 30.06.1965 a **CRESPANO DEL GRAPPA** (TV), in qualità di **PRESIDENTE** *pro-tempore*, domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito brevemente denominato "**Unione**" o "**Concedente**"), *dall'altra parte,*

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**".

PREMESSO *che:*

- con nota del 08.11.2002/prot. n. 3375 la ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. chiese di realizzare un tratto di strada, ricadente parzialmente in terreno di proprietà della ex Comunità Montana del Grappa (ora Unione Montana del Grappa);
- alla nota citata la società Valcavasia Sviluppo S.r.l. allegava planimetria di progetto che evidenzia l'intervento da realizzare e le conseguenti occupazioni di terreno;
- la richiesta formulata era in linea sotto l'aspetto funzionale e progettuale con la prosecuzione della strada già realizzata a seguito dell'accordo tra la ditta Settentrionale Trasporti S.p.a. e la ex Comunità Montana del Grappa, come da delibera di Giunta nr. 11/94 del 08.02.1994;
- la conferenza dei sindaci nella riunione del 06.02.2003, aveva espresso parere favorevole alla richiesta;
- cosicché, con deliberazione del Consiglio n. 15 del 03.07.2003, la ex Comunità Montana del Grappa approvò il primo schema di convenzione, laddove con successiva deliberazione di Giunta n. 66 del 08.07.2003 la stessa fu adeguata relativamente al corrispettivo;
- in data 23.09.2003 (rif. ex D.C.U. nr. 15 del 03.07.2003 et D.C.U nr. 30 del 19.12.2006), veniva

dunque sottoscritta una “Convenzione” con Valcavasia, relativamente all’autorizzazione alla realizzazione di una strada di servizio alle cave “Costalunga” e “Menegazzo”, con relativo uso e canone annuale concordato, con naturale scadenza al 23.09.2013;

- con D.G.U. nr. 06 del 10.01.2018, sono stati individuati i beni immobili dell’Unione, idonei e suscettibili di dismissione e di successiva valorizzazione;
- con D.C.U. nr. 05 del 19.02.2018, s’approvava il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020, individuando i beni immobili dell’Unione, idonei e suscettibili di dismissione e di successiva valorizzazione, tra cui l’ex cava “COE - VAL ORGANA”, a cui è seguita la D.G.U. nr. 36 del 17.10.2018, atto d’indirizzo, circa l’alienazione della medesima;
- in vista della prossima alienazione della ex cava Coe-Vallorgana di proprietà dell’Unione, su cui insiste la strada in parola, è sorta quindi la necessità di ridefinire e formalizzare la servitù di passaggio temporanea, quale elemento o presupposto importante, che andrà ad influire sulla stima dell’immobile, alla base del bando di vendita;
- in virtù di quanto sopra e delle disposizioni adottate con Delibera di Giunta nr. 54 del 12.12.2018, con nota dell’Unione datata 12.12.2018/prot. 950, si proponeva a Valcavasia la stipula di un nuovo atto e relativo canone d’uso, con decorrenza a partire del 01.01.2019, in aderenza alla funzione strategica della strada in parola;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le PARTI, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. OGGETTO

Con il presente atto (di seguito anche “Convenzione”), le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla concessione di servitù di passaggio temporanea, ovvero la costituzione di diritto di passaggio temporaneo su area di proprietà dell’Unione, a servizio delle cave “Costalunga” e “Menegazzo”, con relativo uso e canone annuale concordato, ricadente in area catastalmente identificata con i mm.n. 1131 e 1133, del fg° 11 del Comune di Possagno (TV) e m.n. 473, del fg° 15 del Comune di Cavaso del Tomba (TV), come meglio individuata nelle planimetrie, di cui all’Allegato “A”.

La servitù di passaggio temporanea coincide con l’attuale strada realizzata dalla stessa Valcavasia Sviluppo, in seguito alla richiesta del 08.11.2002/prot. n. 3375 e successiva conferenza dei sindaci del 06.02.2003, da cui la deliberazione del Consiglio dell’ente n. 15 del 03.07.2003 e deliberazione di Giunta n. 66 del 08.07.2003.

Il concessionario avrà libero accesso alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

L'Unione autorizza il passaggio veicolare da parte della Valcavasia Sviluppo S.r.l., come da planimetria che si allega alla presente, e che sottoscritta dalle parti individua le superfici assoggettate a servitù temporanea.

3. IMPEGNI

La Valcavasia si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate o suoi aventi causa, alle seguenti attività:

- a) il diritto di passaggio dovrà essere esercitato senza arrecare danni alla restante proprietà dell'Unione;
- b) a sostenere i costi di pulizia, manutenzione e guardiana della strada, in conformità al Codice della Strada, ivi compresi quelli relativi provvedere alla realizzazione e/o efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, al fine di garantire gli standards minimi sulla sicurezza stradale;
- c) il concessionario dovrà quindi eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per l'esercizio del diritto di passaggio, compreso la fornitura e posa della segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) necessaria, ove mancante, secondo le indicazioni degli Ufficio Tecnici Comunali competenti;

4. DIVIETI

Sull'area oggetto della concessione è fatto divieto di lasciare sia in modo permanente che temporaneo, qualsiasi tipo di materiale, mezzi, automezzi, cose, ecc., ovvero di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per la pubblica incolumità, che ostacoli il libero passaggio dei mezzi dell'Unione o successori aventi causa per l'accesso alla ex cava, ossia che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù e/o l'accesso agli immobili di proprietà dell'Unione o successori aventi causa, nell'ipotesi di alienazione della medesima.

5. DURATA

La presente convenzione avrà durata di un anno: il rinnovo tacito, di anno in anno, sarà valutato ex lege ed in rapporto all'art. 1341 cod. civ.

La concessione ha quindi carattere temporaneo e non potrà, nonostante qualunque durata, costituire servitù attiva per il fondo del concessionario e passiva per il fondo del concedente ed è quindi limitata dal periodo intercorrente tra la data di stipula del presente atto a tutto il 31 dicembre 2019.

6. CORRISPETTIVO

La Valcavasia a titolo di corrispettivo per l'utilizzo al transito nella strada, verserà all'inizio dell'anno la somma di Euro 1.000,00 (mille/00), incrementata dal secondo anno dell'indice ISTAT di svalutazione dell'euro; analoga somma indicizzata sarà versata per gli eventuali anni di proroga.

Il mancato pagamento del corrispettivo di cui sopra, dopo la messa in mora della società Valcavasia da parte dell'Unione, darà titolo a quest'ultima per impedire l'utilizzo della strada.

7. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente atto sarà governato e interpretato secondo la legge italiana, ovvero per quanto non previsto dal presente atto le parti si richiamano alle norme del codice civile in materia di servitù.

Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente atto o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Qualsiasi modifica o deroga del presente atto dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

L'atto, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in originale, con firma digitale, secondo il vigente C.A.D.

Valcavasia acconsente sin d'ora a che il presente atto sia oggetto di cessione da parte dell'Unione in caso di alienazione degli immobili ove ricade la servitù in parola.

8. REGISTRAZIONE

Ferma restando la immediata efficacia del presente atto avente forma scritta ai sensi dell'art. 1031 c.c., le parti dichiarano di impegnarsi a semplice richiesta in forma scritta formulata da ciascuna di esse, a comparire innanzi a ufficiale rogante per la stipula dell'atto pubblico necessario per la trascrivibilità del diritto di servitù di passaggio, ai fini della opponibilità a terzi dello stesso.

In tal senso Valcavasia provvederà, a sua cura e spese, all'eventuale frazionamento, e conseguente accatastamento, della particella di terreno oggetto della servitù di passaggio, ed a tal fine, l'Unione si impegna a prestare ogni necessaria attività e collaborazione.

È autorizzata fin d'ora la trascrizione a favore di Valcavasia a propria cura e spese.

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 634, verrà dunque registrata solo in caso d'uso.

Le spese tutte presenti e future relative a questa scrittura privata restano a totale carico di Valcavasia.

9. GARANZIE

La parte concedente garantisce la propria piena proprietà e la libera disponibilità di quanto consesso in diritto di servitù temporaneo, nonchè la libertà da pesi e vincoli, da diritti di terzi, da debiti di tasse, imposte, contributi, privilegi anche fiscali, da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, volendo in difetto risponderne per la tutela del diritto di servitù temporaneo concesso e i danni a norma di legge.

10. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista in conseguenza del presente atto, dovranno essere inviati per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

- per Valcavasia: PEC: valcavasia.sviluppo@legalmail.it
- per l'Unione: PEC: unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it

11. ALLEGATI

Si allega planimetria catastale, di cui all'allegato Sub "A" con indicazione dei mappali oggetto di servitù temporanea con puntuale individuazione della medesima. La planimetria approvata e sottoscritta dalle Parti, è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nella presente convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario prende atto e presta il proprio consenso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere delle condizioni che stabiliscono, a favore della parte concedente, che le ha predisposte, delle limitazioni di responsabilità, del termine di esercizio della servitù, della gratuita manutenzione, della sicurezza stradale, delle responsabilità, degli oneri e gli obblighi, della disciplina delle controversie, ecc.: precisazioni contenute negli artt. da 1 al 12 che precedono. Il concessionario dichiara, quindi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute nei precitati articoli sopra richiamati.

Il presente atto dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto, con firme digitali, ai sensi *dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale* (CAD) e modalità ex *D.P.C.M. 22 febbraio 2013*.

VALCAVASIA SVILUPPO S.R.L.: sig. **DANIELE CHRISTIAN**

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA: sig. **MARES PAOLO**